



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

1747/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Equo indennizzo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo PROTO - Presidente - R.G.N. 20531/03
- Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
- Dott. Renato RORDORF - Consigliere - Cron. HLF
- Dott. Stefano PETITTI - Consigliere - Rep. 509
- Dott. Luigi SALVATO - Consigliere - Ud.11/11/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINICOZZI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALUZZO 8, presso l'avvocato FERNANDO NATALE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

2005

3834

avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA,



depositato il 03/04/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/11/2005 dal Consigliere Dott. Salvatore  
SALVAGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

#### Fatto e motivi

Ritenuto che la Corte di appello di Roma con decre-  
to del 3 aprile 2003 ha dichiarato inammissibile il ri-  
corso con cui Antonio Minicozzi aveva chiesto  
l'indennizzo ex art.2 della legge 89 del 2001 per  
l'eccessiva durata di una procedura fallimentare nei  
suoi confronti, aperta davanti al Tribunale di Beneven-  
to con istanza del 19 ottobre 1985 e definita con sen-  
tenza di chiusura della procedura dell'11 ottobre 1995:  
perchè depositato in data 21 novembre 2002, dopo la  
scadenza del termine perentorio indicato dall'art.4  
della legge, e perchè di detto procedimento non poteva  
far parte la successiva istanza di riabilitazione civi-  
le presentata il 19 aprile 2002 e definita il 17 luglio  
successivo.

Che per la cassazione del provvedimento, il Mini-  
cozzi ha proposto ricorso affidato a due motivi, con i  
quali, deducendo violazione degli art.2 e 3 della legge



89 del 2001,6 della Convenzione CEDU,24 e 111 Costit.,  
ha addebitato alla Corte territoriale di non aver con-  
siderato: a) che, essendosi la procedura fallimentare  
chiusa nel 1995 per mancanza di attivo, egli aveva do-  
vuto attendere un termine non inferiore a 5 anni per  
presentare istanza di riabilitazione; che aveva propo-  
sto la presente azione subito dopo la conclusione del  
relativo procedimento; e che aveva chiesto l'equa ripa-  
razione anche per la durata di quest'ultimo procedimen-  
to di natura contenziosa, che si svolge nelle forme dei  
procedimenti camerali ed ha per oggetto diritti sogget-  
tivi pieni; b) che il suddetto termine quinquennale dov-  
uto attendere per l'istanza di riabilitazione costitui-  
sce una scelta legislativa in relazione alla quale la  
Corte CEDU ha già ravvisato una violazione dell'art.8  
della Convenzione (sentenza 27 gennaio 1997, P.G.  
c/Italia) ed il Comitato dei Ministri del Consiglio  
d'Europa ha successivamente invitato il Governo italia-  
no a modificare la legge fallimentare; c) che seguendo  
l'interpretazione del decreto impugnato, che esclude  
l'equa riparazione di cui alla legge 89/2001 per la du-  
rata della procedura fallimentare, la stessa costitui-  
rebbe un rimedio meramente apparente e non effettivo, in  
contrasto con l'art.13 della Convenzione e con  
l'interpretazione di detto precetto recepita sia dalla

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'Q' followed by a horizontal stroke.



Corte CEDU, che da questa Corte;

Che il Ministero della Giustizia ha resistito all'impugnazione con controricorso;

Ritenuto che il ricorso è infondato in quanto la Corte di appello non ha negato affatto l'applicabilità della legge 89 del 2001 alla procedura fallimentare, avendo al contrario ritenuto che già dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento di chiusura della stessa, e, quindi, il decreto del giudice delegato, adottato a norma dell'art. 119 del citato r.d. 16 marzo 1942 n. 267 in quanto "non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo" (art. 118, n. 4), insorge il diritto del fallito a presentare l'istanza di equa riparazione per l'eccessiva durata anche di detto procedimento;

Che siffatta interpretazione è conforme alla nozione di procedimento presa in considerazione dall'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale proprio secondo l'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, riguarda anche i procedimenti esecutivi, ed in genere tutti i processi che appartengono alla giurisdizione essendo condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro svolgimento (Cass.



11046/2002):fra i quali non è dubbio che debba essere incluso quello esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento;

Che, pertanto rientrando il fallito tra i titolari del diritto alla ragionevole durata di quel procedimento, come configurato dall'art. 6, paragrafo 1, della citata Convenzione europea, deve essere ribadito il principio già enunciato da questa Corte, con riferimento alle procedure di fallimento pervenute a compimento, che il termine semestrale entro cui deve essere proposta, a pena di decadenza, la domanda di equa ripara- zione per irragionevole durata della procedura di fallimento decorre dalla data in cui, allo scadere dei quindici giorni dall'affissione del decreto di chiusura del fallimento, tale decreto non è più reclamabile in appello;

Che, d'altra parte, l'istituto della riabilitazione del fallito, previsto dagli art.143 e segg. cod. fall., non costituisce la fase conclusiva naturale e necessaria di detta procedura, bensì, un autonomo procedimento di giurisdizione volontaria del tutto autonomo rispetto a quest'ultima, in quanto: a) è diretto a far cessare le incapacità di natura tipicamente sanzionatoria e per così dire sociale conseguenti all'iscrizione nel registro dei falliti (art.50 legge fall.); b) attiene per-



ciò ai limiti della capacità di agire del fallito ed è subordinato sia ad una istanza che deve essere presentata da quest'ultimo (perciò interamente rimessa alla sua iniziativa), sia alle condizioni previste dall'art.143 della legge; c) deve svolgersi attraverso lo specifico procedimento stabilito dall'art. 144, definito con sentenza del Tribunale, sottoposta ad appositi mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che detto procedimento è soggetto anch'esso ad un autonomo termine di durata ragionevole ex art.2 della legge 89/2001 e 6 della Convenzione, rispetto a quello che deve essere osservato per la definizione della procedura fallimentare;

Rilevato che, essendosi quest'ultima conclusa nell'anno 1995 ed avendo il ricorrente fatto inutilmente decorrere il termine per proporre istanza di equa riparazione davanti alla Corte CEDU ai sensi dell'art.35 della Convenzione, come era necessario in epoca antecedente alla legge Pinto, del tutto correttamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato soltanto il 22 novembre 2002; ed, infine, che nessuna doglianza è rivolta alla durata del procedimento di riabilitazione, iniziato secondo la stessa prospettazione del Minicozzi il 19 aprile 2002 e concluso appena pochi mesi dopo (16 luglio 2002);

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Q'.



Che le spese devono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del ministero della Giustizia in complessivi € 2.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma l'11 novembre 2005.

Il Consigliere estensore

Salvatore Salvago

Il Presidente

Vincenzo Proto

Prima Sezione

Prima Sezione

Depositato

il

27 GEN 2006

CANCELLIERE  
Andrea Bianchi